

Pieve di Soligo, 22.01.2019

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018, pubblicata nella G.U. del 31/12/2018) ed altre novità.

INDICE:

LEGGE DI BILANCIO:

Proroga dell'“iperammortamento”; “superammortamento” <u>non più prorogato</u>	pag. 2
Rivalutazione dei beni d’impresa	pag. 2
Riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.....	pag. 2
Proroga detrazioni 50%/65%	pag. 3
Cedolare secca per locali commerciali	pag. 3
Estromissione immobili di imprese individuali	pag. 3
Aumento deduzione IMU sui capannoni.....	pag. 3
Immobiliari di gestione	pag. 3
Estensione del regime forfettario	pag. 4
Flat tax dal 2020.....	pag. 4
Ripporto delle perdite Irpef	pag. 4
Abrogazione agevolazioni Irap	pag. 5
Fattura elettronica	pag. 5
Mini Ires/Irpef	pag. 5
Abrogazione riduzione Ires Enti no profit	pag. 6
Pace fiscale.....	pag. 6
Abrogazione ACE	pag. 6
Credito d’imposta Ricerca e sviluppo.....	pag. 6
Credito d’imposta acquisto prodotti in plastica riciclata	pag. 6
Credito d’imposta formazione 4.0	pag. 6
Investimenti in start-up.....	pag. 7
Premi Inail	pag. 7
Credito d’imposta rimozione amianto	pag. 7
Rifinanziamento Sabatini	pag. 7
Contributi acquisto consulenze tecnologiche	pag. 7
Incentivi impiego giovani autotrasportatori	pag. 7
Acquisti in contanti turisti stranieri.....	pag. 7
Tassazione lezioni private	pag. 8
Indennizzo rottamazione licenze commerciali.....	pag. 8
Bonus asili nido	pag. 8
Bonus impianti sportivi	pag. 8
Assegnazione gratuita terreni a famiglie numerose	pag. 8

ALTRE NOVITA’ DI PERIODO

Obbligo di comunicazione agevolazioni ricevute.....	pag. 9
Proroga applicazione reverse charge per alcuni prodotti.....	pag. 9
Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate	pag. 9
Deduzione degli interessi passivi	pag. 9
Conai – novità	pag. 9
Bonus pubblicità.....	pag. 9
Variazione tasso interesse legale	pag. 9
Abolizione del Sistri.....	pag. 10
Bandi	pag. 10
Prospetto prossime scadenze 2019	pag. 10

**LEGGE DI BILANCIO - art.1 (in vigore dall'01/01/2019 salvo ove diversamente indicato)
D.L. 119/2018 convertito in legge con la L. 136/2018 (G.U. del 18/12/2018)**

<p align="center">PROROGA DELL' "IPERAMMORTAMENTO" IL "SUPERAMMORTAMENTO" NON VIENE PROROGATO</p> <p>Viene prorogato l' "iper-ammortamento", per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati entro il 31 dicembre 2019, oppure effettuati entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Si ricorda che l'iperammortamento riguarda solo particolari tipologie di beni tecnologici (inclusi nell'allegato A alla L. 232/2016), da interconnettere al sistema aziendale.</p> <p>L'agevolazione consiste nel calcolo delle quote di ammortamento su un importo maggiorato rispetto al costo di acquisto, secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro; • 100% per investimenti oltre all'importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; • 50% per investimenti oltre all'importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; • nessuna agevolazione per investimenti eccedenti il costo di 20 milioni di euro. <p>Non viene più prevista quindi una percentuale di maggiorazione unica pari al 150%; la percentuale del 150% verrà comunque applicata agli investimenti "prenotati" nel 2018, per i quali è stato pagato un acconto del 20% entro il 31/12/2018, e che verranno consegnati entro il 31/12/2019. Restano immutate le seguenti regole: sono esclusi i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni; vanno prodotte le dichiarazioni relative al fatto che i beni agevolabili rientrano negli allegati A e B e sono interconnessi; obbligo di sostituire un bene eventualmente ceduto, ai fini di mantenere l'agevolazione.</p> <p>Viene prorogata anche l'agevolazione, per gli stessi soggetti che beneficiano dell'iperammortamento, relativa all'acquisto di beni immateriali (compresi nell'allegato B alla L. 232/2016); l'agevolazione consiste nell'aumento del 40% del costo ai fini del calcolo dell'ammortamento. La stessa agevolazione viene estesa anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud-computing, a beni immateriali di cui all'allegato B predetto, limitatamente alla quota del canone di competenza del periodo d'imposta in cui è in vigore l'agevolazione.</p> <p><u>Non viene invece più riproposta l'agevolazione del "superammortamento", che resta valida solo per beni prenotati (con versamento di un acconto del 20%) entro il 31/12/2018 e consegnati entro il 30/06/2019.</u></p>	<p align="center">commi 60-65 e 229</p>
<p align="center">RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA PER LE SOCIETA' DI CAPITALI (spa e srl), PER LE SOCIETA' DI PERSONE (sas e snc), PER IMPRESE INDIVIDUALI ED ENTI COMMERCIALI</p> <p>Viene riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa (esclusi gli immobili che costituiscono rimanenze) e delle partecipazioni, iscritti in bilancio al 31/12/2017, versando un'imposta sostitutiva. La rivalutazione va effettuata nel bilancio il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019 (normalmente il bilancio dell'esercizio 2018), deve essere riferita a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa. L'imposta sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili; il maggior valore dei beni viene riconosciuto ai fini IRES/Irap (es. ai fini dell'ammortamento) a partire dal 2021; il maggior valore dei beni immobili viene riconosciuto dal 2020.</p> <p>E' possibile inoltre affrancare il saldo attivo della rivalutazione (ovvero evitare che la riserva da rivalutazione iscritta al passivo venga gravata da imposte quando sarà distribuita), versando una imposta sostitutiva dell'IRES e dell'Irap, pari al 10%.</p> <p>Le imposte sostitutive vanno versate in un'unica rata nei termini di versamento del saldo delle imposte dell'esercizio 2018.</p>	<p align="center">c. 940-950</p>
<p align="center">RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>Vengono nuovamente prorogati di un anno i termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate, possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, previo pagamento di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze. I terreni e le partecipazioni da rivalutare devono essere posseduti alla data del 01/01/2019; viene fissata al 01 luglio 2019 la scadenza per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. L'imposta sostitutiva è pari al 10% per i terreni, all'11% per le partecipazioni qualificate ed al 10% per quelle non qualificate. La redazione ed il giuramento della perizia dovranno essere effettuati sempre entro il 01 luglio 2019.</p>	<p align="center">c. 1053-1054</p>

<p style="text-align: center;">PROROGA AGEVOLAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (50%), ECOBONUS PER RISPARMIO ENERGETICO (65%/50%), ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%), DETRAZIONI PER MANUTENZIONI DEI GIARDINI (36%)</p>	
<p>Vengono prorogate fino al <u>31/12/2019</u>, con le stesse regole e le stesse percentuali di detrazione valevoli fino ad oggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> le agevolazioni per lavori di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su immobili a prevalente destinazione abitativa (detrazioni irpef del 50% per un max di spesa per immobile di € 96.000); <u>a tale proposito ricordiamo che è in vigore l’obbligo di effettuare una comunicazione telematica all’Enea, entro 90gg dal fine dei lavori, per gli interventi che abbiano risvolti di risparmio energetico.</u> Tale obbligo di comunicazione riguarda anche gli eventuali elettrodomestici acquistati con il bonus mobili ed è distinto dall’obbligo di comunicazione, da sempre in vigore, relativo agli interventi di risparmio energetico “65%”. Anche il sito internet da cui procedere alla comunicazione è diverso ed è il seguente: https://ristrutturazioni2018.enea.it <u>Tale sito internet serve per effettuare le comunicazioni dei soli lavori conclusi nel 2018; il sito per i lavori che si concluderanno nel 2019 non è stato ancora attivato.</u> l’agevolazione della detrazione irpef 50% “bonus mobili” (per un max di spesa di € 10.000) per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da abbinare ai lavori edili di cui al punto precedente, <u>ma solo se detti lavoro sono stati avviati dal 01/01/2018;</u> le agevolazioni per risparmio energetico (detrazioni del 50% o 65%). <p>Ricordiamo che per tutte le agevolazioni predette, le detrazioni devono essere <u>utilizzate in quote costanti decennali.</u></p> <p>Resta confermato il “sismabonus” fino al 31/12/2021, cioè le detrazioni per lavori di messa in sicurezza degli immobili abitativi e produttivi: la detrazione è del 50% (70% se si migliora di una classe di rischio e 80% se si migliora di due classi) e viene utilizzata in quote uguali in cinque anni, con una spesa di lavori massima di € 96.000.</p> <p>Viene infine confermata la detrazione del 36% per la sistemazione a verde (es. con l’acquisto di piante ed impianti di irrigazione) di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o per la progettazione e manutenzione di tali interventi. La spesa massima agevolabile è di € 5.000 per unità immobiliare a uso abitativo (comprensivo della relativa pertinenza). La detrazione spetta per interventi su unità immobiliari ad uso abitativo e sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. <u>Ricordiamo che l’intervento agevolabile deve essere “innovativo” rispetto alla situazione preesistente: ad es. può essere creata nuovamente l’area verde oppure può essere effettuato un lavoro straordinario di sistemazione a verde.</u></p>	c. 67-68
<p style="text-align: center;">CEDOLARE SECCA PER LOCALI COMMERCIALI</p>	
<p>Viene esteso il regime della cedolare secca con aliquota del 21%, anche a contratti di locazione relativi a locali commerciali (catastalmente iscritti come C1), aventi superficie fino a 600mq (pertinenze escluse), stipulati nel 2019. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, se alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.</p>	c. 59
<p style="text-align: center;">ESTROMISSIONE IMMOBILI DALL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA INDIVIDUALE</p>	
<p>La legge di bilancio ripropone l’estromissione dei beni immobili, strumentali per natura, dall’attività aziendale, posseduti al 31/10/2018, versando un’imposta sostitutiva dell’8% in due rate entro il 30/11/2019 ed il 16/06/2020. L’estromissione deve essere effettuata dal 01/01/2019 al 31/05/2019.</p>	c. 557
<p style="text-align: center;">DEDUZIONE IMU SUI CAPANNONI STRUMENTALI</p>	
<p>Aumenta dal 20% al 40% la percentuale di deduzione dell’IMU, dall’Irpef e dall’Ires, sui capannoni strumentali per natura (quelli classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, a prescindere dal loro utilizzo) e per destinazione. L’IMU resta indeducibile dall’Irap. L’innalzamento della percentuale si riferisce all’IMU dovuta dal 2019 in poi ed effettivamente pagata in ogni esercizio.</p>	c. 12
<p style="text-align: center;">IMMOBILIARI DI GESTIONE – DEDUCIBILITA’ PIENA DEGLI INTERESSI SUI MUTUI</p>	
<p>Viene confermata, per le società immobiliari di gestione, la non applicabilità dei limiti di deducibilità degli interessi passivi per finanziamenti ipotecari su immobili da locare.</p>	c. 7-8

ESTENSIONE DEL REGIME FORFETTARIO	
<p>Viene esteso il regime forfettario, ai contribuenti persone fisiche con ricavi/compensi, nell'anno precedente, inferiori a € 65.000. In precedenza il limite dei ricavi era invece fissato in base all'attività svolta. Vengono poi eliminate alcune delle precedenti cause che impedivano l'accesso a tale regime di favore (spese per dipendenti superiori a € 5.000, beni strumentali di valore superiore a € 20.000, avere percepito redditi di lavoro dipendente oltre € 30.000).</p> <p>Si introducono due nuove cause che impediscono l'accesso al regime forfettario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipare a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dal contribuente; • svolgere l'attività in regime forfettario nei confronti dell'attuale datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti (ovvero nei confronti di soggetti indirettamente o direttamente riconducibili a detti datori di lavoro); tale causa scatta soltanto nel caso in cui le operazioni svolte con i datori di lavoro siano prevalenti rispetto alla complessiva attività svolta dal soggetto forfettario. <p><u>Restano invece in vigore</u> alcune delle precedenti cause che non permettevano di accedere al regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere la residenza all'estero; • svolgere in prevalenza l'attività di vendita di immobili, terreni edificabili e mezzi di trasporto; • avvalersi di regimi speciali iva; • determinare il reddito in maniera forfettaria. <p>Chi proviene da altri regimi (ordinario, semplificato, ecc.) ed intende aderire al regime forfettario, deve effettuare una rettifica della detrazione dell'iva (detrazione già effettuata a suo tempo), sui beni e sui servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili (materiali ed immateriali). L'iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere riversata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. Ciò comporta, quindi, il dover versare l'iva detratta a suo tempo con riferimento, ad esempio, alle merci in rimanenza al 31/12/2018 od ai beni ammortizzabili presenti in azienda, se non risultano trascorsi 5 anni dall'acquisto degli stessi (10 anni per i fabbricati o loro porzioni).</p> <p>Il regime forfettario comporta l'esclusione dell'attività dall'applicazione dell'iva e dagli studi di settore/indici ISA, la non deduzione dei costi di acquisto e degli ammortamenti dai ricavi, la riduzione del 35% dei contributi INPS (la domanda di riduzione dovrà essere inoltrata a pena di decadenza entro il 28.02 di ciascun anno di regime agevolato), l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica (resta però l'obbligo di emissione della fattura elettronica verso gli Enti Pubblici), il calcolo delle imposte in base ad un'aliquota fissa del 15% calcolata sui ricavi, ridotti "forfettariamente" in base ad una percentuale prefissata (che varia in base all'attività), l'esonero dall'esterometro. Si ricorda che i contributi previdenziali sono comunque deducibili dai ricavi. Il superamento della soglia dei ricavi di € 65.000 determina la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo a quello del superamento.</p>	c. 9-11
FLAT TAX DAL 2020 PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI	
<p>Si introduce, a partire dal 2020, un nuovo regime agevolato per imprenditori individuali, artisti e professionisti con ricavi, nell'esercizio precedente, superiori a € 65.000 e fino a € 100.000, che consiste nella fissazione di un'aliquota fissa dell'imposta sul reddito al 20%. Il reddito viene calcolato nei modi ordinari (non quindi riducendo i ricavi in maniera forfettaria con aliquote prefissate). Tali soggetti sono esclusi dall'applicazione dell'iva ma sono soggetti a fatturazione elettronica. Le cause che non permettono di accedere a tale nuovo regime sono le stesse indicate, in precedenza, per il regime forfettario.</p>	c. 17-22
RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI IRPEF	
<p>A decorrere dal periodo di imposta 2018, viene modificato il regime di riporto delle perdite conseguite nel reddito di impresa per le imprese in contabilità ordinaria, uniformandolo a quello delle società di capitale (ovvero senza limiti temporali). Perciò, le perdite che derivano dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società di persone (snc e sas), sono computate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, - per la differenza, nei successivi periodi d'imposta, ma in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e comunque per l'intero importo che vi trova capienza. <p>Per le imprese in contabilità semplificata, le perdite saranno assorbite con lo stesso metodo ma in misura inferiore nel corso degli anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le perdite del periodo d'imposta 2017 (per la parte non ancora compensata) sono computate in diminuzione nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% e nel 2020 in misura non superiore al 60%, e per l'intero importo che trova capienza nei relativi redditi; le perdite 2018 sono computate in diminuzione nel 2019 entro il 40% e nel 2020 entro il 60% e dal 2021 entro l'80% del reddito; le perdite 2019 sono computate in diminuzione nel 2020 e dal 2021 entro l'80% del reddito. 	c. 23-26

ABROGAZIONE DI ALCUNE AGEVOLAZIONI AI FINI IRAP	
<p>Viene abrogata la deduzione maggiorata di € 15.000 (€ 21.000 se donna o giovane) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene inoltre abrogato il credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda, che veniva concesso a chi non si avvaleva di lavoratori dipendenti.</p>	c. 1085-1086
FATTURAZIONE ELETTRONICA – EMISSIONE VIETATA PER I DATI DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA – ESENZIONE PER LE PRO LOCO E GLI ENTI 398/91 - IMPOSTA DI BOLLO – INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI – FATTURE ELETTRONICHE VERSO PRIVATI CONSUMATORI FINALI	
<p>Per il 2019 è vietata l'emissione della fattura elettronica (verso imprese e privati) <u>da parte dei soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria</u> necessari per la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta, tra gli altri, degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, agli Albi degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici e dei tecnici sanitari di radiologia medica, degli ottici, dei veterinari e degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. <u>La fattura non va quindi emessa in formato elettronico, in tutti i casi di prestazioni relative a dati sanitari che, potenzialmente, andrebbero inviati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio se il soggetto titolare dei dati non acconsente al loro invio al Sistema, per motivi di privacy).</u> Vanno quindi monitorate attentamente le prestazioni svolte, prima di decidere se la fattura vada emessa in formato elettronico oppure cartaceo. Sono sicuramente escluse dal divieto, e quindi soggette a fatturazione elettronica, le prestazioni relative a docenze, consulenze o le cessioni di beni ammortizzabili effettuate dagli stessi soggetti sopra indicati.</p> <p>La legge di conversione richiamata, dispone l'esenzione dall'emissione della fattura elettronica per i tutti i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli <u>1 e 2 della legge 398/1991</u>, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Nel caso in cui gli stessi soggetti avessero superato il tetto di € 65.000, devono assicurarsi <u>che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta</u>. Tutti questi enti sono quindi esentati dall'emissione della fattura elettronica se nell'esercizio precedente hanno <u>conseguito proventi, dall'attività commerciale, fino a € 65.000</u>.</p> <p>Con il Decreto Ministeriale riportato a lato, pubblicato in G.U. il 07.01.2019, viene modificata la modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (emesse dal 01.01.2019); la stessa non andrà più versata entro 120 giorni dalla fine del periodo di imposta, ma sarà calcolata automaticamente dall'Agenzia Entrate ogni trimestre, comunicata all'azienda attraverso la sua area riservata sul sito dell'Agenzia ed andrà versata entro il giorno 20 del mese successivo al termine del trimestre. Si ricorda che tale modifica vale solo per l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche; la precedente modalità sopra richiamata (120gg) <u>rimane valida</u> per tutti gli altri documenti eventualmente tenuti in modalità informatica (libro giornale, inventario, ecc.). In fattura andrà indicata, nel campo apposito previsto dal tracciato xml, la dicitura: "Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014".</p> <p>Ai fini della trasmissione dei corrispettivi in modalità telematica, l'agevolazione concessa per l'acquisto o l'adeguamento del registratore di cassa (agevolazione rispettivamente pari a € 250 e € 50), consiste in un credito d'imposta, da utilizzare da parte dell'esercente (commerciante, ristoratore, ecc.) in compensazione con F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dell'apparecchio. Si ricorda che l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici partirà dal 01/07/2019 per le aziende con volume d'affari complessivo superiore a € 400.000 e dal 01/01/2020 per tutti gli altri.</p> <p>Le fatture emesse a persone fisiche consumatori, ed alle stesse consegnate obbligatoriamente in formato cartaceo/pdf, devono riportare in calce la seguente frase: "copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl"; per tali soggetti infatti la fattura cartacea ha valore legale/fiscale (es. per le detrazioni fiscali).</p> <p>I consumatori finali potranno accedere, su richiesta, alle fatture elettroniche a loro emesse, all'interno della loro area riservata del sito dell'Agenzia Entrate mediante le credenziali "Fisconline"; la richiesta potrà essere effettuata a partire dal prossimo aprile e la consultazione potrà essere effettuata dal secondo semestre 2019.</p>	c. 53-56 L. 136/18 (conversione del D.L. 119) art. 10; FAQ Agenzia Entrate del 11/01/19 DM 28.12.2018 c. 354 Risposta dell'Ag. Entrate al CNDCEC 15/01/19
"MINI" IRES/IRPEF PER UTILI REINVESTITI PER L'ACQUISTO DI BENI MATERIALI STRUMENTALI E/O PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE	
<p>Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, viene introdotta una tassazione ridotta sulla parte di reddito complessivo dell'esercizio precedente (normalmente l'esercizio da conteggiare per l'applicazione dell'agevolazione è il 2018), accantonato a riserva disponibile, e nei limiti della somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli investimenti in nuovi beni materiali strumentali • del costo del personale neoassunto con riferimento la data del 30/09/2018 (nei limiti dell'incremento del costo del personale complessivo iscritto a bilancio 2019 rispetto al bilancio 2018). <p>Per le società di capitali l'aliquota applicabile all'utile agevolato viene ridotta al 15%; per le società di persone e gli imprenditori individuali – esclusi i professionisti ed i soggetti forfettari – l'aliquota Irpef viene ridotta di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.</p>	c. 28-34

ABROGAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'IRES PER GLI ENTI NO PROFIT	c. 51-52
Viene abolita, dal 2019, la riduzione del 50% dell'aliquota IRES per gli enti in oggetto (es. enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza, ecc.).	D.L. 119 artt. 1-9; L. 136/18 di convers.
PACE FISCALE - ROTTAMAZIONE-TER	
<p>Il decreto legge citato propone la sanatoria di alcune tipologie di atti di contestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (art.1): definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) consegnati al contribuente entro il 24.10.2018, con presentazione di un'apposita dichiarazione, e versamento delle imposte, entro il 31.5.2019, per i periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento; • (art. 2): definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili, con il versamento delle sole imposte; • (art. 3): definizione agevolata dei ruoli, affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, effettuando il pagamento del capitale e interessi, presentando una dichiarazione entro il 30/04/2019; • (art. 4): stralcio dei debiti fino a € 1.000: vengono annullati definitivamente e in automatico, i debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010; • (art. 6): definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado di giudizio, versando un importo pari al valore della controversia (tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato); • (art. 9): è concessa una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24/10/2018, versando un importo forfettario di € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, in due rate entro il 31/05/2018 e 02/03/2020. Oltre al pagamento, vanno anche rimossi gli errori (es. presentando la dichiarazione integrativa, correggendo i documenti erroneamente compilati, ecc.). <p><u>In riferimento a queste nuove disposizioni, non appena saranno resi disponibili i chiarimenti necessari e le procedure definitive, provvederemo a redigere e ad inviarvi una circolare apposita.</u></p>	
ABROGAZIONE DELL'ACE	c. 1080
Viene abrogata la normativa relativa al cosiddetto "aiuto alla crescita economica" (ACE), ovvero l'agevolazione, introdotta nel 2011, per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e che comportava la deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo calcolato in base ad un tasso prefissato sugli incrementi di capitale. Si potrà comunque utilizzare in deduzione l'importo eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.	c. 70-72
MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO EFFETTUATE A PARTIRE DAL 2015 (SONO AGEVOLATE LE SPESE INCREMENTALI RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2012/2014)	
Dal 2019, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene ridotta dal 50% al 25%, tranne che per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di startup o Pmi innovative, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'azienda committente. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.	c. 73-77
CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI OD IMBALLAGGI REALIZZATI CON PLASTICA RICICLATA	
Per gli anni 2019 e 2020, viene concesso un credito d'imposta pari al 36% (fino a un importo massimo annuale di euro 20.000) sugli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero sull'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non è soggetto a tassazione e va utilizzato in compensazione con F24 a partire dall'anno successivo al sostenimento delle spese. Un decreto interministeriale (da adottare entro 90gg) stabilirà i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale.	c. 78-80
CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0	c. 78-80
Viene prorogato anche al 2019 il credito d'imposta relativo ai costi sostenuti per la formazione dei dipendenti sulle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Il credito d'imposta è pari al 50% per le piccole imprese e al 40% per le medie imprese, con un limite massimo annuale di 300.000 euro per queste due tipologie di aziende; il credito è invece pari al 30% per le grandi imprese con un limite massimo annuale di 200.000 euro.	

DETRAZIONI/DEDUZIONI PER INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE	
<p>Per il 2019 sale dal 30% al 40% la percentuale di detrazione (Irpef) e deduzione (Ires) delle somme investite nel capitale di imprese start-up innovative. Nel caso in cui venga acquisito l'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (diversi da imprese start-up innovative), la percentuale di detrazione viene incrementata, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.</p>	c. 218
PREMI INAIL	
<p>Per gli anni 2019-2020-2021, vengono ridotti i premi Inail. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe nel 2019, i termini per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi vengono posticipati dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.</p>	c. 1121-1126
CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO, DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISTRUTTURAZIONE PARCHI DA EFFETTUARE SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI	
<p>Viene concesso un credito di imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019 in poi, a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici), della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.</p> <p>Il credito d'imposta è ripartito in 3 rate annuali, va utilizzato in compensazione ed è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile • ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui <p>Un apposito DPCM da adottarsi entro 90gg disporrà le istruzioni per beneficiare di tale agevolazione.</p>	c. 156-161
RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"	
<p>Viene rifinanziata fino al 2024 l'agevolazione "Nuova Sabatini" che consiste nell'abbattimento degli interessi passivi sull'acquisto di beni ammortizzabili.</p>	c. 200
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO DI CONSULENZA TECNOLOGICHE	
<p>Viene istituito per il 2019 ed il 2020, a favore delle micro e piccole imprese e delle medie imprese, un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze di natura specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti "Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali</p> <p>L'agevolazione è pari, <u>per ciascun periodo d'imposta</u>, al 50% della spesa, fino a un massimo di € 40.000; per le medie imprese la percentuale scende al 30% per un massimo di € 25.000. Le consulenze agevolabili saranno quelle prestate da società e manager qualificati, che dovranno iscriversi ad un apposito elenco da emanare, entro 90 giorni, con un decreto del Mise; tale decreto stabilirà anche i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati.</p>	c. 228-231
INCENTIVO PER IMPIEGO DI GIOVANI AUTOTRASPORTATORI	
<p>Viene concessa, per gli anni 2019 e 2020, un'agevolazione alle imprese di autotrasporto merci c/terzi che assumono giovani autotrasportatori con meno di 35 anni alla data del 01/01/2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le qualifiche Q1, Q2 o Q3.</p> <p>L'agevolazione si riferisce a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rimborso concesso al conducente, pari al 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'attività di autotrasporto merci per c/terzi; - una detrazione per l'azienda, per un massimo di € 1.500. <p>Un apposito Provvedimento del Min. Lavoro, da adottarsi entro 3 mesi, darà istruzioni per l'applicazione della novità.</p>	c. 291-295
ACQUISTI IN CONTANTI EFFETTUATI DA TURISTI STRANIERI	
<p>Viene portato a € 15.000 il limite dei pagamenti in contanti, effettuati da persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l'acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo, effettuato presso soggetti che svolgono l'attività di commercio al minuto o di agenzia di viaggio e turismo. Questi ultimi soggetti dovranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inviare all'Agenzia Entrate una comunicazione telematica preventiva, per aderire a tale disciplina; 2. acquisire una fotocopia del passaporto del turista nonché una apposita autocertificazione di quest'ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato italiano; 3. nel primo giorno ferialo successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versare il denaro contante incassato, in un conto corrente ad essi intestato, consegnando alla Banca/Posta una copia della comunicazione telematica preventiva di cui al punto 1). 	c. 245

TASSAZIONE DELLE LEZIONI PRIVATE	
<p>Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività (occasionale) di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica (su opzione) un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%. Un apposito provvedimento dell'Agenzia Entrate stabilirà, entro 90gg, le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva.</p>	c. 13-16
INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE COMMERCIALI	
<p>Viene ripristinato, come già previsto a suo tempo dal D.Lgs. 207/96, l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, ai soggetti che esercitano una attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.</p> <p>I requisiti per accedere al contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; - essere iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS. <p>Le condizioni per l'accesso sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessazione definitiva dell'attività commerciale; - riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto); - cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio. <p>L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell'INPS (€ 513,01), verrà liquidato sempre dall'INPS con le stesse tempistiche e modalità delle pensioni e spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di età, se uomo, ovvero il 60 anno di età, se donna.</p>	c. 283-284 D.Lgs. 207/96
BONUS ASILO NIDO	
<p>Viene aumentato a € 1.500 su base annua, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, l'importo del buono per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza di asili nido (art. 2 c. 6 L. 203/2008).</p>	c. 488
BONUS IMPIANTI SPORTIVI	
<p>Ai privati (cittadini ed imprese) che effettuano nel corso del 2019 erogazioni liberali per la manutenzione/restauro o la costruzione di impianti sportivi pubblici, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle somme erogate, con un limite del 20% del reddito imponibile (per i cittadini) e del 10 per mille dei ricavi annui (per le aziende), ripartito in 3 rate annuali.</p> <p>Un apposito D.P.C.M., entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019, individuerà le disposizioni necessarie per l'attuazione.</p>	c. 621-626
ASSEGNAZIONE GRATUITA TERRENI A NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI O IMPRESE GIOVANI	
<p>Vengono assegnati in concessione gratuita per minimo 20 anni, a nuclei familiari con almeno 3 figli, di cui uno almeno nato negli anni 2019/2020/2021, oppure a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei di cui sopra almeno il 30% delle quote. I nuclei familiari hanno inoltre accesso ad un mutuo agevolato, a tasso di interesse pari a zero, nel limite di 200.000 euro e con durata ventennale, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.</p>	c. 654-656

ALTRE NOVITA' DEL PERIODO

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IN BILANCIO DEI DATI DI SOVVENZIONI ED AGEVOLAZIONI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI CORRELATI	
<p>La legge citata prevede che le società che hanno ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti correlati (come le società a controllo pubblico), sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'obbligo di pubblicazione non sussiste se l'importo ricevuto dal beneficiario è inferiore a € 10.000 nel periodo considerato. La mancata osservanza dell'obbligo determina la restituzione delle somme entro tre mesi dalla data (di deposito del bilancio). Il primo bilancio interessato a tale dichiarazione sarà quello 2018 (da approvare, generalmente, nell'aprile 2019). Dal momento che l'indicazione in nota integrativa potrebbe riguardare qualsiasi tipo di agevolazione ricevuta (es. superammortamento, crediti d'imposta, ecc.), eventuali chiarimenti saranno prontamente comunicati.</p>	L. 124/2017, art. 1 c. 125 e segg.
PROROGA APPLICAZIONE REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI PRODOTTI	
<p>Viene prorogato fino al 30/06/2022 il regime di applicazione del reverse charge alle seguenti cessioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telefoni cellulari; • console da gioco, tablet PC e laptop; • dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; • gas ed energia elettrica ceduti ad un soggetto passivo-rivenditore. 	L. 136/18
TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
<p>Con decorrenza 01/01/2019, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, percepite da persone fisiche non in regime di impresa, enti non commerciali e società semplici, scontreranno un'imposta sostitutiva del 26%. Tale regime impositivo con aliquota fissa, era già in vigore per le partecipazioni non qualificate. Ricordiamo che le partecipazioni si considerano "qualificate" se corrispondono ad una percentuale superiore al 25% del capitale sociale (od al 20% dei voti in assemblea). La plusvalenza diventa imponibile al momento del pagamento.</p>	Legge di bilancio 2018, c. 999 e segg.
DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI - CENNI	
<p>Il Decreto Legislativo richiamato ha introdotto alcune novità per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, pur mantenendo il principio alla base della logica della deduzione: l'eccedenza degli interessi passivi, rispetto a quelli attivi, è deducibile nei limiti del 30% del reddito operativo lordo (ROL).</p>	D. Lgs. 142/2018 in vigore dal 12/01/2019
CONAI – NOVITA' 2019 PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO SUGLI IMBALLAGGI	
<p>Il Consorzio Nazionali Imballaggi ha deliberato di equiparare al produttore di imballaggi (è il soggetto che deve incassare il contributo e versarlo al Conai), il commerciante di imballaggi, che sarà tenuto ad esplicitare in fattura l'entità del contributo, ad incassarlo ed a versarlo a Conai. Le situazioni possibili sono perciò le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il produttore di imballaggi, li vende ad un utilizzatore di imballaggi ed incassa da quest'ultimo il contributo (e poi lo versa al Conai); 2. il produttore di imballaggi, li vende ad un commerciante di imballaggi (non applicandogli il contributo); successivamente il commerciante (se è l'ultimo della filiera dei commercianti di imballaggi vuoti), vende l'imballaggio ad un utilizzatore, applicandogli il contributo e versandolo poi al Conai. 	Delibere Conai 20/06 e 21/11/18
BONUS PUBBLICITÀ	
<p>Ricordiamo che il bonus pubblicità può essere richiesto anche per le spese pubblicitarie realizzate nel 2019 (ed anni successivi), incrementative rispetto a quelle effettuate nel 2018. Si tratta di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, pari al 75% o 90% (per PMI) delle spese incrementative effettuate. I due titoli di spesa per cui chiedere l'agevolazione, sono la pubblicità commissionata sulla stampa quotidiana (cartacea e digitale) e quella effettuata sulle emittenti televisive/radiofoniche locali. La domanda di prenotazione per le spese che si sosterranno nel 2019, va inviata in modalità telematica nel prossimo mese di marzo (dal 01/03 al 31/03); successivamente, nel mese di gennaio 2020 andrà spedita la dichiarazione consuntiva. L'invio va effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite i canali Entratel o Fisconline. La legge di bilancio 2019 ha disposto che il bonus in questione verrà concesso secondo il regime "de minimis".</p>	D.L. 50/2017 art. 57-bis L. 145/18 c. 762
VARIAZIONE TASSO INTERESSI LEGALI	
<p>Il tasso degli interessi legali passa dallo 0,3% allo 0,8%, a far data dal 01/01/2019.</p>	D.M. 12/12/2018

ABOLIZIONE DEL SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	D.L. 135/2018 (decreto semplificazioni)
A far data dal 01/01/2019 viene abolito il Sistri. Non sono quindi più dovuti i contributi ad esso relativi. Fino a che non verrà posto in essere un nuovo sistema telematico, le aziende, già obbligate ad essere iscritte al Sistri, dovranno tracciare i rifiuti utilizzando i registri, i formulari ed il Mud cartacei.	
BANDI PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	
Segnaliamo i seguenti bandi: <ul style="list-style-type: none"> • Bando ISI 2018 promosso dall’Inail per contributi concessi a seguito di investimenti per la sicurezza; informazioni a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html • Bando della Camera di Commercio di TV-BL per la digitalizzazione 4.0 delle aziende: informazioni a questo link: https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1454 • Bando della Regione Veneto per contributi a fondo perduto alle imprese PMI, per la rottamazione di autoveicoli diesel euro 0-1-2-3 utilizzati per trasporto in conto proprio, con veicoli nuovi elettrici, ibridi o a metano/GPL. Non è consentito l’acquisto in leasing. Informazioni sul sito regionale: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2942&fromPage=Elenco&high= 	

PROSSIME SCADENZE

28 febbraio 2019	Invio dello spesometro del secondo semestre 2018 Invio delle comunicazioni liquidazioni iva del quarto trimestre 2018 Invio dell’esterometro per il mese di gennaio; si tratta della nuova comunicazione mensile, relativa alla comunicazione delle fatture di acquisto o di vendita ricevute/emesse da/verso soggetti esteri (non emesse/ricevute in formato elettronico). La scadenza è fissata alla fine del mese successivo alla data di emissione (fatture di vendita) o di ricevimento (fatture passive). Non sono comprese nell’invio: <ul style="list-style-type: none"> • le fatture di importazione (extra-UE) per le quali viene emessa bolletta doganale; • le fatture che si è comunque deciso di emettere in formato elettronico verso soggetti non stabiliti in Italia, compilando il campo del codice destinatario con sette X; ricordiamo che agli stessi soggetti va comunque inviata la fattura analogica via posta od il pdf via mail; • le fatture emesse verso soggetti non residenti ma identificati in Italia /direttamente o tramite rappresentante fiscale) con indicazione nel campo del codice destinatario di sette zeri. <u>Ricordiamo che l’esterometro va comunicato indipendentemente dal fatto che alcune operazioni rientrino o meno negli obblighi Intrastat.</u>
30 aprile	Dichiarazione Iva annuale anno 2018

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA